

# **REGOLAMENTO DI EROGAZIONE**

## **per il perseguimento degli scopi statutari**

### **Art. 1**

*(Oggetto e definizioni)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso i quali la Fondazione opera nei settori di intervento e negli ambiti territoriali previsti dall'art.3 dello Statuto
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “erogazione”, qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati;
  - b) per “intervento operativo”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi, al fine di perseguire i fini statutari;
  - c) per “programma specifico” (**cluster**), l'insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione; esso è formato, di norma, da progetti esecutivi.
  - d) per “progetto esecutivo”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
  - e) per “altri soggetti” o “soggetti terzi” o “terzi”, i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività risulti determinata dalla Fondazione stessa.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## **Art. 2**

### *(Principi generali)*

1. La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l'erogazione di somme di denaro, anche a fondo perduto e anche a carattere pluriennale.
2. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statuari, svolge la propria attività principalmente mediante la realizzazione di programmi specifici e/o progetti esecutivi da essa promossi e da realizzare con la collaborazione di terzi qualificati, cui vengono erogate somme di denaro, anche a fondo perduto, e che, di norma, adducono o comunque fanno in modo che siano addotte da terzi, risorse di qualsiasi genere, reputate necessarie alla realizzazione dell'intervento ed eccedenti le risorse liquide messe a disposizione dalla F.C.R.P..
3. La Fondazione opera esclusivamente nei settori statutariamente definiti della ricerca scientifica e tecnologica, dell'arte, attività e beni culturali, ed opera altresì nel settore della salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
4. Possono ottenere erogazioni esclusivamente le attività e le organizzazioni aventi valore all'interno della Società e suscettibili di incidere positivamente nel settore di riferimento, tenuto conto dell'entità dell'erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell'ambito territoriale di operatività.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto.
6. La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione sia ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo Statuto.
7. La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della corrispondenza con i fini della Fondazione,

della meritevolezza e del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, nonché sulla base della economicità fra l'efficacia dei risultati attesi e l'impegno richiesto per poterli conseguire.

### **Art. 3**

#### *(Soggetti destinatari)*

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:
  - a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo;
  - b) operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;
  - c) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
3. Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni; partiti o movimenti politici; organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di

discriminazione, o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

4. I componenti degli Organi della F.C.R.P. non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti (art.4 punto 2 del decreto 8.5.04 n.150).

#### **Art. 4**

*(Erogazioni pluriennali)*

1. La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito (**di norma un anno**) o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un elevato livello di autonomia economica; tutto ciò con impegni finanziari limitati al solo esercizio di riferimento, confermabili negli esercizi successivi in presenza di risorse finanziarie stanziabili.
2. L'erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate sulla base dell'art.10.
3. Proroghe del termine per la realizzazione dei progetti possono essere concesse solo sulla base di precise motivazioni e, di norma, non più di una volta;
4. **Ogni Soggetto Attuatore può svolgere, di norma, un solo progetto per ogni arco temporale definito.**

#### **Art. 5**

*(Documento di programmazione pluriennale)*

1. Il Consiglio di indirizzo predispone e approva il Documento di programmazione pluriennale sull'attività della Fondazione, come disposto dall'art.20 dello Statuto lettera h)

ed, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il Documento programmatico previsionale annuale (art.20 lettera i) e art.30 II c. dello Statuto).

2. Il Documento di programmazione pluriennale contiene la specificazione degli obiettivi statutari che la Fondazione intende perseguire almeno nei tre anni successivi, ed è aggiornato annualmente con riguardo al triennio di riferimento. Esso dovrà ispirarsi, a criteri di aggregazione delle risorse e, ove possibile, anche a criteri che consentano lo sviluppo dell'azione della F.C.R.P..
3. Il Documento di programmazione pluriennale, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statutari.
4. Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il Documento di programmazione pluriennale può, per il periodo di riferimento, limitarne l'intervento anche a uno solo dei settori fra quelli previsti nello Statuto.
5. Il Documento di programmazione pluriennale può prevedere l'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
6. Il Documento di programmazione pluriennale contiene gli indirizzi cui il Consiglio di A
7. Amministrazione deve coerentemente attenersi nella predisposizione annuale del «Documento programmatico previsionale » di attività della Fondazione.
8. Il Documento di programmazione pluriennale può riservare una quota non superiore al 10% delle erogazioni per il finanziamento di interventi che non rientrino nei «programmi specifici» di attività della Fondazione, di cui al successivo art. 8.

9. Il Consiglio di indirizzo può apportare modifiche al Documento di programmazione pluriennale prima dello scadere del primo anno di riferimento solo per ragioni fondate sulla sopravvenienza di eventi imprevisti.

### **Art. 6**

#### *(«Programmi specifici » di attività - cluster)*

1. Sulla base del Documento di programmazione pluriennale approvato dal Consiglio di indirizzo e sulla base del “Documento programmatico previsionale”, approvato dal Consiglio d’indirizzo su proposta del Consiglio d’Amministrazione ex artt. 20, 25 e 30 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente i “programmi **specifici**” di attività della Fondazione, completi delle indicazioni progettuali e finanziarie sui diversi interventi. Nella fase di predisposizione dei programmi specifici da parte del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente, limitatamente al settore della ricerca scientifica e tecnologica, può avvalersi della consulenza dei Rettori delle Università pugliesi, singolarmente o collegialmente consultati, con la precisazione che, ove fra i consultati figurino componenti degli Organi della F.C.R.P., questi, per il periodo nel quale rivestano entrambi i ruoli, non percepiscono compenso alcuno per l’attività di consulenza loro richiesta.

2. **Nella definizione dei “programmi specifici” e nella valutazione dei progetti interni ai “programmi specifici”,** la Fondazione promuove e asseconda modelli e politiche di crescita endogena imperniata sulla piena valorizzazione delle tradizioni e vocazioni locali e sullo sviluppo delle loro capacità innovative.

La Fondazione valuta, tra l’altro, l’attitudine dei progetti indicati nei programmi specifici a promuovere:

- incentivazione alla cooperazione tra soggetti locali;

- l'innovatività degli approcci culturali, nelle scelte tecnologiche e, più in generale, nei processi operativi;
- la valorizzazione delle risorse umane per la crescita e lo sviluppo del territorio;
- la catalizzazione di risorse finanziarie per obiettivi di sviluppo dell'economia locale;
- la sperimentazione di nuovi prodotti, di nuovi processi e di metodologie innovative;
- la qualità e flessibilità degli interventi;
- la valorizzazione dell'esistente e l'immediatezza ed esemplarità delle ricadute, nella prospettiva di valorizzare il patrimonio regionale in relazione ai settori d'intervento;
- l'aggregazione di risorse finanziarie, organizzative, professionali, umane e strumentali di altre istituzioni pubbliche o private, sia in ambito nazionale che internazionale;

tutto ciò anche al fine di sperimentare modelli d'intervento capaci di far scaturire da risorse, pur limitate, risultati appropriati, evitando diseconomie e sterili duplicazioni.

### ***Art. 7***

*(Progetti della Fondazione entro i « programmi specifici » di attività)*

1. I «programmi specifici» di attività della Fondazione vengono realizzati, di norma, attraverso “progetti esecutivi propri”.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti di ogni “progetto esecutivo”, e lo sottopone, con l'indicazione degli strumenti di valutazione delle realizzazioni e dei risultati attesi, al Consiglio d'indirizzo per la definitiva approvazione.

3. Per la realizzazione dei “progetti esecutivi della Fondazione”, il Consiglio di Amministrazione e la struttura della Fondazione possono cooperare su base convenzionale, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che – per le loro competenze, per le caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati – sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali; soggetti cui viene sottoposto, preliminarmente il “progetto della Fondazione”, anche al fine di conoscere con quali mezzi essi siano disponibili a concorrere alla realizzazione del progetto stesso in fase esecutiva. Ove i soggetti convenzionati siano muniti dei necessari requisiti di qualificazione, ovvero siano Università, Dipartimenti universitari o Istituzioni simili, il progetto esecutivo può contemplare anche l’attribuzione di borse di studio e/o addestramento e l’attivazione di contratti a tempo determinato relativi all’attuazione del progetto stesso.
4. Nel caso che il progetto implichi l’acquisto di attrezzature da parte del soggetto attuatore, deve essere espressamente previsto quale sia la quota per l’acquisto di tali attrezzature posta a carico del contributo della F.C.R.P.
- 5. di norma il costo del progetto deve essere a carico del Soggetto Attuatore in misura pari ad almeno il 50% dello stesso;**
- 6. il Soggetto Attuatore individuato può svolgere un solo progetto per anno ed ha l’obbligo di rendicontare tutti i costi sostenuti, secondo le norme definite dalla Fondazione;**
- 7. di norma l’importo totale del progetto non può superare € 200.000,00 e non può essere inferiore ad €100.000,00.**

### ***Art. 8***

*(Attività al di fuori di programmi specifici)*

Il Consiglio di indirizzo, sempre nel rispetto delle proporzioni riservate ai settori statutariamente previsti, può destinare non più del 10% del totale delle erogazioni al sostegno di iniziative specifiche non previste nel Documento programmatico previsionale annuale, che si pongano al di fuori di programmi specifici e che, sotto la spinta di esigenze episodiche, siano promosse da soggetti autorevoli e attendibili, operanti sul territorio di riferimento, in favore dei quali l'erogazione è effettuata nella qualità di soggetti delegati per l'attuazione dell'iniziativa. In tali casi l'erogazione al soggetto referenziante è effettuata a fondo perduto.

Per "soggetti autorevoli e attendibili" si intendono, ai fini della presente disciplina, le seguenti Istituzioni: **Regione Puglia**, Province pugliesi, Comuni pugliesi, Camere di Commercio pugliesi, Università pubbliche pugliesi, Soprintendenze, Diocesi pugliesi, Prefetture di Puglia, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane **ed enti assimilati pugliesi**.

Le erogazioni possono avere importo non inferiore a € 2.500,00 e non superiore a € 25.000,00, a eccezione di quelle destinate all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane – ACRI - che, nell'ambito della Categoria, si commisurano su parametri d'ordine generale; queste ultime, infatti, possono anche eccedere il limite dei 25.000,00 euro.

Ove il soggetto attuatore indichi con chiarezza il soggetto cui l'erogazione dovrà pervenire in via definitiva, la comunicazione dell'erogazione concessa potrà essere fatta al soggetto attuatore, trasmettendo a esso un assegno circolare non trasferibile di importo pari all'erogazione, intestato direttamente al destinatario ultimo della stessa.

Quando l'erogazione supera i 10.000 euro, il soggetto attuatore dovrà realizzare l'iniziativa di concerto con la F.C.R.P. per quel che riguarda gli aspetti scientifici della stessa.

Le segnalazioni provenienti dai Rettori universitari, dovranno essere corredate da relazione scientifica prodotta da struttura accademica settorialmente qualificata.

Il Presidente assistito dal Direttore Generale, raccoglie le segnalazioni pervenute, seleziona quelle rispondenti alle prescrizioni del presente articolo, le sottopone alla valutazione del Consiglio d'Amministrazione e, munite della deliberazione di tale Organo, le rassegna al Consiglio d'indirizzo, nella sua prima seduta utile, prima di procedere all'erogazione delle somme.

Le richieste munite dei prescritti requisiti, vengono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse esistenti.

Nel caso l'importo del 10% allocato ex art.8 per ciascun esercizio risulti totalmente o parzialmente inutilizzato, tali disponibilità saranno girate al Fondo ex art.8 dell'anno o degli anni successivi.

### **Art. 9**

*(Delibera ed effettuazione delle erogazioni)*

1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
3. Le erogazioni riguardanti progetti esecutivi sono disciplinate da convenzione stipulata anche per corrispondenza, mediante invio di proposta da parte della F.C.R.P., che deve essere conformemente accettata dal soggetto attuatore.
4. Le erogazioni di cui all'art.8 del presente Regolamento sono disciplinate dalle seguenti disposizioni: a) alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l'erogazione è allegato un modulo di accettazione dell'erogazione, redatto in forma epistolare, contenente le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo; b) la Fondazione può

erogare contributi sia nella forma di anticipazioni sulle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa, che in quella del rimborso delle spese sostenute.

5. Sempre che l'erogazione non superi €25.000,00 le modalità di cui al precedente punto 4 possono applicarsi ai singoli segmenti attuativi di progetti integrati per il potenziamento di iniziative promosse e realizzate da altri soggetti, che siano coerenti con gli indirizzi della F.C.R.P.; nonché alle erogazioni riguardanti il settore della salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
6. Nella convenzione di cui al precedente punto 3, ovvero nel modulo di cui al precedente punto 4, sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del beneficiario al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti, nonché al fine di favorire le necessarie verifiche sul loro uso.
7. Il modulo per le erogazioni di cui all'art.8 del presente regolamento, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato come condizione per dare inizio all'erogazione.
8. L'effettuazione dell'erogazione fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla Fondazione **in itinere**, a conclusione dell'iniziativa sostenuta, una relazione sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno.
9. L'erogazione, di norma, ha luogo, in favore del soggetto attuatore secondo le seguenti modalità:
  - **30%** del contributo deliberato, a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla firma della convenzione;

- **50%** del contributo deliberato al raggiungimento dell'obiettivo intermedio, definito in convenzione, entro 30 giorni dalla positiva valutazione di una relazione scientifica sullo stato di attuazione del progetto e del rendiconto;
- **20%** del contributo deliberato, a saldo, entro 30 giorni dalla valutazione positiva finale effettuata dagli Organi della Fondazione.

Sempre con riferimento esclusivo ai progetti la convenzione deve espressamente prevedere che il 5% dell'intera erogazione sia trattenuto e contabilizzato dalla F.C.R.P., unitamente alla corresponsione del primo acconto dell'erogazione, quale contributo fisso alle proprie attività progettuali, di gestione, monitoraggio, verifica e divulgazione; in tal caso, la prima erogazione si commisurerà nel **25%** dell'intero.

### ***Art. 10***

*(Verifica e valutazione dell'attuazione dei progetti **in itinere ed ex post**)*

1. Il Presidente, con facoltà di avvalersi della collaborazione di uno o più esperti, verifica la realizzazione del progetto esecutivo da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi, sulla base dei risultati del monitoraggio.
2. A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritenga necessario, il Presidente sottopone una relazione al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della relazione presentata dal soggetto beneficiario; relazioni che vengono quindi messe a disposizione del Consiglio d'indirizzo in occasione della presentazione del bilancio di missione.
3. Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, specificamente sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce, di norma, motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo.

## **Art. 11**

*(Rapporto annuale)*

1. Entro il mese di febbraio, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva un Rapporto su tutta l'attività erogativa svolta nell'anno precedente. Al rapporto sono allegati l'elenco completo dei soggetti che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione ed il relativo importo.
2. Il Rapporto costituisce la base della relazione annuale sull'attività della Fondazione (Bilancio di Missione) insieme al bilancio consuntivo e viene reso pubblico nelle forme previste dall'art. 12.
3. Il Rapporto è sottoposto all'approvazione del Consiglio di indirizzo.

## **Art. 12**

*(Pubblicità)*

1. Lo Statuto, i regolamenti interni, il rapporto e la relazione annuale, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono resi pubblici attraverso i seguenti mezzi:
  - a) consultabilità, a richiesta, presso la sede della Fondazione;
  - b) invio all'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461, per conoscenza nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento;
  - c) **pubblicazione sul sito web della Fondazione.**

La Fondazione si riserva peraltro di porre in atto altri strumenti di divulgazione, cui si connette, tuttavia, carattere facoltativo e accessorio

## **Art. 13**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b).

2. Ai contributi per i quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI AL PIANO TERRENO E AL PRIMO PIANO INTERRATO, IDONEI A OSPITARE ATTIVITA' DI TERZI ALLE QUALI LA FONDAZIONE INTENDE OFFRIRE SOSTEGNO**

- 1) La disponibilità di ambienti posti al piano terra e al primo piano interrato che la F.C.R.P., tempo per tempo, reputa idonei a ospitare attività di terzi potrà essere concessa esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro, le cui finalità abbiano pertinenza con i settori d'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.
- 2) Sulla premessa di cui al punto 1, l'ospitalità viene concessa, di preferenza, a soggetti indicati dall'art.8 del Regolamento di erogazione; ovvero a soggetti per conto dei quali la richiesta d'ospitalità viene presentata da uno dei soggetti di cui al richiamato art.8. A deliberare la concessione, in assoluta discrezionalità, è il Presidente. Nei casi in cui la richiesta venga presentata da soggetti né figuranti nell'art.8 del Regolamento di erogazione, né presentati da uno di questi, la stessa può essere ritenuta ammissibile su parere positivo del Presidente ed è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.
- 3) Il soggetto cui l'ospitalità è concessa deve preliminarmente dichiarare, su un modulo predisposto dal Responsabile per la Sicurezza, di aver preso visione dei locali di suo interesse e di ritenerli idonei all'uso che intende farne, assumendo al riguardo ogni responsabilità. Lo stesso soggetto dovrà assumere altresì responsabilità per ogni danno, nocumento e molestia in genere, dovesse derivare alla F.C.R.P. dall'ospitalità concessa. Sempre in via preliminare, il soggetto ospitato deve regolare quanto pattuito

con l'impresa di servizi che presta la sua opera presso la F.C.R.P., per garantire la pulizia preventiva e successiva dei locali concessi, nonché l'assistenza in corso di riunione.

L'ospitalità può essere concessa per l'intero complesso dei locali di cui al punto 1 o per singole parti degli stessi e, normalmente, può essere concessa solo in via saltuaria e occasionale, salve esigenze speciali che implicino un periodo prolungato di fruizione a causa della natura delle attività da svolgere. In tale ultimo caso, la concessione dell'ospitalità può aver luogo esclusivamente su delibera del Consiglio d'Amministrazione. In ogni caso, la sala riunioni al piano terra deve restare libera e sgombra da persone e da cose e idonea all'utilizzo, nella disponibilità della F.C.R.P. o di attività altrui da essa ospitate, dalle ore 17.00 di ogni giorno.